

Il Giudice ai sensi dell'art. 281 sexies cpc pronuncia  
dandone lettura in udienza la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA N. R. G.54879/2004

PROMOSSA DA

[REDACTED]

C.F. [REDACTED]

CON L'AVV. [REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]

C.F. [REDACTED]

CON L'AVV. [REDACTED]

Il rapporto locatizio inter partes relativo all'immobile ad uso  
abitativo sito in [REDACTED] deve dichiararsi  
risolto per inadempimento di parte conduttrice  
all'obbligazione di pagamento dei corrispettivi convenuti  
della locazione.



Risulta infatti stipulato tra le parti il contratto di locazione, prodotto da parte locatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.359/92 con decorrenza 1/2/1996 e con canone annuo di £. [REDACTED]

Tale contratto ha avuto regolare esecuzione tra le parti per il primo quadriennio con ciò evidenziando quale fosse la effettiva regolamentazione del rapporto voluta e concordata tra i contraenti.

La eccezione sollevata successivamente dal conduttore di sussistenza di altra scrittura di pari data, registrata nel febbraio '96 recante un canone inferiore di £. [REDACTED] annui e senza i crismi dei patti in deroga e quindi riconducibile alla normativa imperativa della disciplina dell'equo canone, si appalesa pretestuosa. Evidentemente tale ulteriore documento mai invalso tra le parti era stato predisposto a meri fini fiscali. Tale comportamento pur riprovevole peraltro non esplica nel caso in esame conseguenze civilistiche nella fattispecie dei rapporti privati. Invero l'art. 14 ult. comma L.431/98 sancisce che ai rapporti già in corso per tutta la loro durata si applichino le disposizioni originariamente vigenti e non quelle introdotte dalla stessa nuova legge. In particolare non trova quindi applicazione il disposto dell'art. 13 della L.431/98.

Deve quindi ritenersi sussistente la dedotta morosità ragguagliata al maggior canone convenuto e pacificamente corrisposto per anni.

L'immobile locato deve quindi essere rilasciato. Per l'esecuzione del rilascio si riconferma la data del 30 settembre 2004 già indicata nell'ordinanza provvisoria di rilascio

Parte convenuta deve essere poi condannata al pagamento dei canoni insoluti al 31/12/2004 pari ad €. [REDACTED] oltre interessi legali dalla scadenza delle rate al saldo.

Parte intimata, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di causa che si liquidano in complessivi € [REDACTED] di cui [REDACTED] per onorari e [REDACTED] per diritti.

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando, dichiara il contratto di locazione per cui è causa risolto per inadempimento di parte conduttrice; ordina conseguentemente il rilascio dell'immobile locato fissando per l'esecuzione la data del 30 settembre 2004.

Condanna parte locatrice al pagamento dei canoni arretrati per € [REDACTED] oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di causa come sopra liquidate.

Rigetta ogni altra istanza ed eccezione.

Milano, ~~27~~ giugno 2005

*L. GIUDICE*  
*Dr. ssc. L. PEDERZOLI*

TRIBUNALE DI MILANO  
PUBBLICATO OGGI  
27 GIU. 2005  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 27/06/2005

**Numero:** 7519

**Intestazioni:** Locazioni abitative

**Contenuto:** locazioni abitative; duplicità di contratti di cui uno fiscalmente irregolare; irregolarità fiscale; irrilevanza civilistica; sussistenza